

COSA PUÒ FARE LA POLIZIA

- La polizia protegge la vita e garantisce la sicurezza personale della vittima.
- Su richiesta della vittima, garantire alla stessa e al suo accompagnatore/alla sua accompagnatrice la sicurezza in modo che possa/no prendere le cose necessarie dall'abitazione. La vittima ha diritto ad un accompagnatore/un'accompagnatrice che la segua nel procedimento, la aiuti a proteggere la sua integrità, a trovare soluzioni e le fornisca supporto psicologico.
- Se l'autore della violenza viola l'ordinanza restrittiva, la polizia lo allontanerà dalla zona interessata.

COSA PUÒ FARE UN CENTRO DI ASSISTENZA SOCIALE

- Fornisce informazioni e assistenza alle vittime nell'applicazione delle misure imposte dal tribunale ai sensi della Legge relativa alla prevenzione della violenza domestica (ZPND) e gestisce e coordina la procedura di assistenza.
- Prepara una valutazione dei rischi della vittima, in base alla quale la vittima ha diritto al gratuito patrocinio.
- Svolge la prima assistenza sociale (colloquio) con la vittima e le illustra le possibili forme di assistenza.

A CHI POTETE RIVOLGERVI

DENOMINAZIONE	CONTATTO
Polizia (numero di emergenza)	113
Centro di Assistenza Sociale più vicino (CSD)	
Associazione Telefono SOS	080 11 55 drustvo-sos@drustvo-sos.si
Associazione per la comunicazione non violenta	01 434 48 22 info@drustvo-dnk.si
Unione per la FORZA	+386 41 20 49 49 info@zamoc.si
Centro di accoglienza per donne e bambini, vittime di violenza (Associazione Consultorio Femminile, Ljubljana)	+386 31 233 211
Centro di accoglienza per adulti vittime di violenza di Maribor (Centro di Assistenza Sociale (CSD) di Maribor)	+386 2 250 66 30 +386 8 200 68 40 +386 31 776 102
Centro di accoglienza per le vittime di violenza (Centro per l'assistenza sociale del litorale)	+386 5 903 95 90 +386 40 303 669

La legge relativa alla prevenzione della violenza domestica definisce la violenza domestica, stabilendo allo stesso tempo le procedure per affrontarla, i compiti delle diverse autorità e organizzazioni e le misure e i servizi per la protezione delle vittime.

Lo scopo fondamentale della Legge relativa alla prevenzione della violenza domestica è prevenirla, proteggere le vittime e fornire assistenza a queste ultime.

Le autorità e le organizzazioni sono obbligate a trattare i casi di violenza domestica come una priorità e a fare tutto il possibile per proteggere la vittima. Le misure dipendono dal livello di vulnerabilità della stessa.

LEGGE RELATIVA ALLA
PREVENZIONE DELLA
VIOLENZA DOMESTICA

MISURE PER
GARANTIRE
LA SICUREZZA

ASSISTENZA LEGALE
GRATUITA
E COMPITI DEI CENTRI
DI ASSISTENZA
SOCIALE (CSD)



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

COSA PUÒ FARE IL TRIBUNALE

A seguito di atti di violenza, e ove necessario per proteggere la vittima, il Tribunale può, all'autore della violenza:

- vietare l'ingresso nell'abitazione in cui vive la vittima,
- vietare di trattenersi nelle vicinanze dall'abitazione in cui vive la vittima,
- vietare di trattenersi o avvicinarsi ai luoghi in cui la vittima si trova abitualmente (posto di lavoro, scuola, scuola dell'infanzia, ecc.),
- vietare di entrare in contatto con la vittima (anche tramite mezzi di comunicazione o terzi),
- vietare qualsiasi incontro con la vittima,
- vietare la pubblicazione dei dati personali, dei documenti e delle informazioni personali della vittima.

DURATA DELLE MISURE – massimo un anno. Se la vittima presenta una richiesta di proroga del provvedimento, il Tribunale può prorogare (più volte) il provvedimento per un massimo di un anno.

Il Tribunale può anche decidere che l'autore della violenza debba (per un certo periodo) lasciare l'abitazione in cui viveva insieme alla vittima.

DURATA DELLA MISURA dipende dal tipo di proprietà (da 6 a 12 mesi o senza limitazione). Su proposta della vittima, il giudice può prorogare il provvedimento. Se l'autore della violenza viola le misure del Tribunale, è necessario informare la polizia. Per le violazioni di determinate misure, il Tribunale ingiunge un'ammenda all'autore della violenza.

PROTEZIONE SPECIALE E TUTELA DEI BAMBINI

A causa della loro vulnerabilità, i bambini godono di una protezione speciale dalla violenza.

I bambini vengono considerati vittime di violenza anche quando assistono alla violenza verso un altro membro della famiglia o vivono in un ambiente in cui la violenza è presente.

Tutti, in particolare i professionisti che lavorano con i bambini, sono obbligati a segnalare la violenza o anche solo il sospetto di violenza quando la vittima è un bambino.

Al fine di garantire la protezione dei bambini, il Tribunale può anche imporre le seguenti misure:

- vietare al minore di attraversare il confine dello Stato,
- proporre il ritiro del documento di identità del minore,
- vietare il rilascio di un documento di identità del minore,
- vietare la consegna del documento di identità del minore al genitore,
- decidere in merito a una visita medica urgente o alla salute del bambino.

COME AVVIARE IL PROCEDIMENTO

- I procedimenti vengono avviati su richiesta della vittima o del Centro di Assistenza Sociale (CSD) (se la vittima acconsente).
- Il Centro di Assistenza Sociale (CSD) di solito avvia il procedimento quando la vittima della violenza è un bambino.
- La vittima presenta la richiesta al tribunale distrettuale che è territorialmente competente della vittima. La vittima può chiedere il rispettivo aiuto al Centro di Assistenza Sociale (CSD) o a un'organizzazione non governativa.
- Il Tribunale prepara una risposta alla richiesta entro 8 giorni.
- La vittima deve presentare una richiesta presso il tribunale entro e non oltre 6 mesi dall'ultimo evento violento.
- La vittima ha diritto al gratuito patrocinio per le procedure di attuazione delle misure previste dalla Legge relativa alla prevenzione della violenza domestica e, se secondo il parere del Centro di Assistenza Sociale (CSD) è necessario, anche per le procedure previste dalla Legge disciplinante i rapporti familiari.
- Durante i procedimenti ai sensi della Legge relativa alla prevenzione della violenza domestica, la vittima è esente dal pagamento delle tasse giudiziarie.

